



Audizione Commissione Bilancio Senato della Repubblica

DOCUMENTO ED EMENDAMENTI

**Al d.l 104/20 “MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA”**

A.S. 1925

Roma, 1° settembre 2020

PREMESSA

Il Decreto cosiddetto “Agosto” n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” si inquadra tra gli interventi adottati dal Governo per fronteggiare la crisi economica e sanitaria determinata dall'emergenza Covid-19.

Il decreto contiene pertanto una serie di misure urgenti in materia di occupazione, cassa integrazione e proroghe degli interventi di sostegno per le imprese e i lavoratori e per il rilancio dell'economia, disposizioni in materia di salute, sorveglianza attiva e liste d'attesa, nonché disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza sanitaria.

In questi mesi il confronto tra Governo, Parlamento e rappresentanze degli Enti locali è stato sempre pienamente collaborativo e ha favorito l'azione integrata di Province e Comuni nel contrasto al diffondersi dell'epidemia. L'impegno straordinario richiesto agli Enti locali, insieme alla pesante crisi economica causata dal COVID19 - come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte a Governo e Parlamento - ha avuto però pesanti ripercussioni sui bilanci degli enti locali, che hanno dovuto sopperire in questi mesi, oltre all'ordinaria amministrazione, anche a spese straordinarie, a fronte di un crollo delle entrate accertato nei tavoli tecnici con il Ministero dell'Economia e dell'Interno.

Il decreto “Agosto”, finalmente, interviene con normative di diretto interesse degli Enti locali e con soddisfazione evidenziamo che le disposizioni che riguardano le Province appaiono in larga parte pienamente rispondenti alle esigenze rappresentate in questi ultimi mesi.

Infatti, non solo garantiscono un sostegno agli equilibri dei bilanci, attraverso le risorse di parte corrente richieste per il ripiano dei mancati gettiti tributari delle Province e Città Metropolitane, ma valorizzano il ruolo di queste istituzioni attraverso il sostegno alla ripresa degli investimenti sul territorio.

1. Le misure a favore dei territori: il ripiano delle entrate e il rilancio degli investimenti

RISORSE DI PARTE CORRENTE: per quanto riguarda le misure per assicurare gli equilibri di bilancio, il Decreto, all'art 39, **assegna ulteriori 450 milioni** per Province e Città Metropolitane per garantire un livello di entrate correnti allineato all'anno 2019.

Queste risorse integrano, come richiesto da UPI e come appurato essere necessario dal confronto tecnico con il Governo, i 500 milioni già previsti dall'articolo 106 del DL 34/20 “Rilancio” (e già ripartiti per singolo ente).

La cifra individuata ad oggi sembra essere congrua, nel caso in cui il trend del mercato automobilistico si stabilizzasse ai livelli pre-Covid, benché si consideri ancora necessario prevedere una valutazione aderente all'effettivo trend delle entrate tributarie nei prossimi mesi.

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI: il decreto, riconoscendo il ruolo di Province e Città metropolitane per il rilancio nell'immediato degli investimenti sul territorio e la ripresa

dell'economia, assegna risorse sia per l'edilizia scolastica, sia per le infrastrutture viarie che per la progettazione.

In particolare, **quanto all'edilizia scolastica** all'art 48, attraverso una rimodulazione dello stanziamento complessivo già previsto dalla legge di bilancio 2020, art. 1, comma 63, si incrementano i fondi a disposizione per gli anni dal 2021 al 2024.

Per quanto concerne invece lo specifico e delicato settore dei **viadotti e gallerie**, di estrema importanza è lo stanziamento di **complessivi 600 milioni per il triennio 2021-2023** dedicato proprio alle strutture con maggiori problemi strutturali e su cui è urgente intervenire per garantirne la sicurezza.

Per quanto poi infine riguarda le **attività di progettazione**, anche in questo caso attraverso un anticipo di risorse, l'articolo 45 del decreto legge in esame riprogramma le risorse previste dalla legge di bilancio 2020, quali contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio, utilizzando interamente la graduatoria di progetti definitiva nel bando dell'annualità 2020.

2. Le proposte delle Province

Stante un giudizio positivo sul decreto, l'Unione delle Province d'Italia intende sottoporre al Parlamento alcune importanti proposte integrative, così che, in sede di esame e conversione del decreto, si possa ulteriormente migliorare il testo e consentire agli Enti locali, e a Province (e Città metropolitane) in particolare, di disporre di ulteriori strumenti per continuare a contribuire alla ripresa dello sviluppo.

a. Edilizia scolastica

Obiettivo prioritario del Governo, pienamente condiviso e sostenuto dalle Province, è di riportare gli alunni di ogni ordine e grado a scuola in presenza in piena sicurezza.

Le risorse previste nel decreto all'articolo 32 per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/21 appaiono purtroppo decisamente non congrue rispetto alle effettive esigenze monitorate e rilevate nelle ultime settimane: il fondo per l'edilizia leggera di cui all'articolo 32, comma 2, **pari a 80 milioni** non è infatti sufficiente a coprire il fabbisogno rilevato attraverso l'avviso promosso dal Ministero dell'Istruzione, che è di **circa a 300 milioni di euro**.

Si tratta dell'ammontare richiesto da Comuni, Province e Città metropolitane, per consentire il noleggio di strutture e l'affitto temporaneo di spazi che possano ovviare ai problemi di distanziamento nelle classi, per poter consentire in questo modo a tutti i bambini e ragazzi di partecipare in presenza alle lezioni in aula.

Manca peraltro la necessaria attenzione a tutta la cornice normativa derogatoria che possa consentire agli istituti scolastici e agli enti locali di utilizzare altri spazi, non destinati usualmente ad uso scolastico, in tempo utile per la riapertura delle scuole.

Pertanto, oltre a prevedere il necessario incremento delle risorse, si chiede di consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021:

- **l'utilizzo di spazi** che, ad un esame sommario, appaiono privi di criticità, e che tuttavia potrebbero non avere (ancora) le necessarie autorizzazioni;
- la **possibilità di stipulare contratti di locazione anche con soggetti privati per edifici e locali** da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell'attività didattica anche solo per un anno, in deroga agli obblighi previsti dalla normativa vigente, che prevedono una durata minima pluriennale per tale tipo di contratti.

b. Rafforzamento del personale di Province e Città metropolitane

La strategia di rilancio degli investimenti deve essere supportata da una pubblica amministrazione più efficiente e funzionale. Per questo chiediamo al Parlamento di valutare in sede di conversione, di introdurre misure in grado di rafforzare le competenze del personale di Province e Città metropolitane

Le Province e le Città metropolitane, in questi anni, hanno creato stazioni Uniche appaltanti per costruire strutture con competenze adeguate che si pongano a servizio di tutti gli enti locali del territorio, a partire dai piccoli Comuni.

Occorre prevedere nel Decreto “Agosto” misure per consentire alle Province e alle Città metropolitane di assumere personale a tempo determinato per la progettazione, programmazione e realizzazione degli investimenti e la gestione degli appalti locali.

Occorre inoltre individuare **un percorso di assunzione di personale a tempo indeterminato**, condiviso tra lo Stato e gli enti locali, che permetta di immettere personale specializzato e nuove figure professionali per accompagnare la riorganizzazione degli enti attraverso processi di consolidamento delle Centri di competenza per l'innovazione e delle Stazioni Uniche appaltanti provinciali e metropolitane.

c. Le politiche di investimento delle Province per il Mezzogiorno

Nel Decreto Legge il Governo ha giustamente inserito delle disposizioni in materia di coesione territoriale per rafforzare le strategie dello sviluppo delle aree interne (art. 28) .

Le Province possono svolgere un ruolo essenziale per la coesione territoriale e per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, contribuendo al superamento dei ritardi e delle difficoltà che il paese ha nell'utilizzo delle risorse europee.

Una strategia di rafforzamento delle azioni di coesione territoriale passa, oltre che per la previsione di risorse ulteriori, anche per la definizione di modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti istituzionali a livello locale e la promozione di progetti di sviluppo integrato che mettano insieme gli interventi ordinari e straordinari, al fine di promuovere azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale.

Le Province, quali “Case dei Comuni”, attraverso le Assemblee dei Sindaci in cui sono presenti tutti i Sindaci del territorio, possono svolgere un ruolo di regia e coordinamento di tutti gli enti locali del territorio e favorire altresì il partenariato pubblico privato attraverso **progetti integrati di sviluppo territoriale.**

Le Province, nelle loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ai Comuni, dal punto di vista tecnico e operativo, possono infine accompagnare la **programmazione** degli interventi attraverso la raccolta e l'analisi dei fabbisogni territoriali, gestire la loro **attuazione** attraverso le stazioni uniche appaltanti e attivare, insieme allo Stato e alle Regioni, attività di **monitoraggio** che consentano di verificare l'impatto degli interventi su tutto il territorio.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104
“MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA”

AS. 1925

Roma, 1 settembre 2020

INCREMENTO FONDI PER REPERIMENTO SPAZI SCOLASTICI

Art. 32.

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Al comma 2, le parole “pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata” sono sostituite dalle parole “pari a 100 milioni di euro nell’anno 2020 e a 200 milioni nell’anno 2021, è destinata”

Al comma 3, le parole “pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata” sono sostituite dalle parole “pari a 300 milioni di euro nell’anno 2020 e 400 milioni nell’anno 2021, è destinata”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad innalzare la quota di risorse, previste al comma 1, da destinare alle spese da sostenere per il reperimento di risorse aggiuntive per l'affitto e/o noleggio di strutture e spazi da destinare all'uso scolastico, al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. La cifra richiesta è corrispondente all'esigenza emersa, attraverso la verifica presso gli enti locali, di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'attività scolastica in presenza per tutti i livelli di istruzione.

La modifica al comma 3 è necessaria per la rimodulazione delle somme a disposizione ai sensi dell'articolo 32.

Art. 32.

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché presentino requisiti minimi di sicurezza”

MOTIVAZIONE

Il piano scuola 2020/2021 impone il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni che inevitabilmente comporterà la necessità per gli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Province) gestori degli edifici scolastici di reperire ulteriori spazi (edifici, locali, strutture mobili) dove svolgere l'attività scolastica.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, l'utilizzo di spazi che, ad un esame sommario, appaiono privi di criticità, e che tuttavia potrebbero non avere (ancora) le necessarie autorizzazioni.

Sarebbe infatti del tutto impossibile che locali normalmente adibiti ad uso diverso, siano dotati di tutte le certificazioni previste per gli edifici scolastici (antincendio, antisismica...) e quindi senza tale deroga la possibilità di reperire nuovi spazi per l'attività didattica sarebbe nulla.

Art. 32.

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.”

MOTIVAZIONE

Il piano scuola 2020/2021 impone il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni che inevitabilmente comporterà la necessità per gli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Province) gestori degli edifici scolastici di reperire ulteriori spazi (edifici, locali, strutture mobili) dove svolgere l'attività scolastica.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la possibilità di stipulare contratti di locazione anche con soggetti privati per edifici e locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell'attività didattica anche solo per un anno, in deroga agli obblighi previsti dalla normativa vigente, che prevedono una durata minima pluriennale per tale tipo di contratti.

ASSUNZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO NEGLI ENTI LOCALI

Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente articolo:

ART. 25-bis (Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

- 1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**
- 2. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di consentire agli enti locali di assumere personale altamente qualificato per rafforzare le strutture di progettazione, di gestione degli appalti o dei processi di trasformazione digitale.

Negli ultimi anni il personale degli enti locali ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede l'innesto di personale altamente qualificato negli enti locali che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica in stretto accordo con gli enti locali.

RAFFORZAMENTO DELLE STAZIONI UNICHE APPALTANTI

Dopo l'articolo 25 inserire in seguente

Art. 25-bis

(Assunzioni a tempo determinato nelle stazioni uniche appaltanti)

“1. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

Nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire la continuità dell'attività degli uffici tecnici e delle stazioni uniche appaltanti anche a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio.

Per far fronte alla situazione di emergenza vi è la necessità di consentire alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture tecniche e amministrative che gestiscono le SUA, anche in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, in conseguenza del blocco delle assunzioni e dei processi di trasferimento di personale verso altri enti, il personale di questi enti ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità.

L'emendamento ha l'obiettivo di consentire alle Province e alle Città metropolitane di procedere, fino al 31 dicembre 2021, in modo rapido e in deroga ai limiti vigenti, alle assunzioni di personale destinato agli uffici tecnici e alle stazioni uniche appaltanti, a tempo determinato o con ricorso a forme di lavoro flessibile, ricorrendo alle graduatorie ancora valide, per fronteggiare l'emergenza con strutture tecniche e amministrative adeguate.

Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e sono pertanto pienamente sostenibili dal punto di vista finanziario. A regime, negli anni successivi, queste assunzioni rientreranno nella nuova disciplina delle assunzioni previsto dall'articolo 17 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

In ogni caso, sempre per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle SUA, le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.

PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Art. 28

(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1bis. Per le finalità previste nel comma 1, le Province, attraverso le Assemblee dei Sindaci, definiscono insieme ai Sindaci del territorio programmi integrati di sviluppo per la coesione territoriale che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati a livello locale e l'integrazione tra gli interventi ordinari con quelle straordinari, per promuovere strategie e azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale.”

MOTIVAZIONE

Le Province possono svolgere un ruolo essenziale per la coesione territoriale e per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, contribuendo al superamento dei ritardi e delle difficoltà che il paese ha nell'utilizzo delle risorse europee.

Una strategia di rafforzamento delle azioni di coesione territoriale dovrebbe passare, oltre che per la previsione di risorse ulteriori, anche per la definizione di modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti istituzionali a livello locale e la promozione di progetti di sviluppo integrato che mettano insieme gli interventi ordinari e straordinari al fine di promuovere azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale.

A tale fine:

- le Province, quali “Case dei Comuni”, attraverso le Assemblee dei Sindaci in cui sono presenti tutti i Sindaci del territorio, possono svolgere un ruolo di regia e di coordinamento di tutti gli enti locali del territorio e favorire altresì il partenariato pubblico privato attraverso progetti integrati di sviluppo territoriale.

- dal punto di vista tecnico e operativo, le Province, nelle loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ai Comuni, possono accompagnare la programmazione degli interventi attraverso la raccolta e l'analisi dei fabbisogni territoriali, gestire la loro attuazione attraverso le stazioni uniche appaltanti e attivare, insieme allo Stato e alle Regioni, attività di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto degli interventi su tutto il territorio.

Art. 49.

(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

Il comma 1 è così integralmente sostituito:

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

MOTIVAZIONE

L'emendamento opera una diversa modalità di riparto ed assegnazione delle risorse a Province e Città Metropolitane, in analogia con i criteri già utilizzati nei diversi programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, di cui all'articolo 1, comma 1077 della legge di bilancio 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076 della medesima legge, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

RIPARTO FONDI MINORI ENTRATE – INTESA IN CONFERENZA

Articolo 39

(Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

Al comma 2 le parole “sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali” sono sostituite dalle parole “previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire l'intesa, in luogo del parere, sul modello / certificazione ricognitivo delle maggiori o minori spese sostenute dagli enti locali a causa dell'emergenza Covid-19

DISAPPLICAZIONE OBBLIGO ACCANTONAMENTO SOCIETA' PARTECIPATE

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

Articolo 54 bis

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

Per le annualità di bilancio 2021 – 2022 – 2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di derogare, in sede di predisposizione del bilancio triennale 2021-2023) all'obbligo di accantonamento delle perdite delle società partecipate dagli enti locali.

Tra le conseguenze dell'emergenza Coronavirus – Covid 19 infatti, vi sarà, indubbiamente, l'impatto negativo sui risultati di esercizio delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, sia per il corrente esercizio 2020 che, presumibilmente, per quelli 2021 e 2022 (si pensi ad esempio anche solo alle società di trasporto o aeroportuali)

La norma attualmente vigente, con riferimento all'esercizio 2020, comporterebbe che ciascuna Amministrazione, con riferimento alle perdite registrate nel 2020 dalle proprie società partecipate, dovrebbe accantonare nel proprio bilancio finanziario 2021 risorse di entità variabile, potenzialmente rilevante, commisurata proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Altrettanto dovrebbe avvenire per le annualità successive. E' già noto come la situazione che si prospetta per le annualità di bilancio 2021 e seguenti delle Amministrazioni, soprattutto locali, sia caratterizzata da gravi difficoltà nell'assicurare gli equilibri di bilancio in via ordinaria, non potendo essere ancora recuperati integralmente, in termini di entrate correnti, gli effetti negativi originatisi in conseguenza del periodo emergenziale, non ancora concluso. Pertanto, dover prevedere sin dal bilancio iniziale 2021 – 2023 o, comunque, in corso di esercizio, questi ulteriori accantonamenti, renderebbe sostanzialmente impossibile assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio. Soprattutto con riferimento alle situazioni nelle quali la copertura delle perdite registrate dalle società partecipate potesse avvenire, negli esercizi successivi, grazie al progressivo ritorno a risultati economici positivi, superata la fase emergenziale.

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali: Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

Articolo 54 bis

(Rinvio questionario Sose)

All'articolo 110 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole “in centottanta giorni” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2020”.

MOTIVAZIONE

La finalità dell'emendamento è quella di garantire a tutte le Province e Città Metropolitane di poter avere il tempo necessario alla compilazione e restituzione del questionario Sose, estremamente complesso, a fronte della ancora diffusa modalità di lavoro tramite smart working, e soprattutto per evitare che si incorra nel blocco dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'Interno soprattutto in questo specifico frangente dove i trasferimenti da parte dello Stato risultano essenziali per il mantenimento dei servizi legati alle funzioni fondamentali.